



COMUNE DI URZULEI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8.03.2016)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017)

Art. 1 – Principi generali

Il Comune di Urzulei riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, ed ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, valorizzazione prodotti tipici ed enogastronomici.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi Statali e Regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 – Finalità ed Oggetto

L'Amministrazione comunale può concedere contributi finalizzati alla promozione e sviluppo (culturale, ricreativo, artistico e sportivo) e al progresso civile della comunità, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

I termini "contributi" e "benefici economici" di cui al presente Regolamento definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico di cui al succitato art. 12 della L.241/90 e s.m.i.

I contributi erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano in:

A. Contributi Ordinari diretti allo sviluppo di attività progettuali, identificate dal Comune, ritenuta meritevole di sostegno pubblico, in quanto dirette a realizzare il perseguimento del fine pubblico e istituzionale dell'Ente.

B. Contributi una tantum, allorché il Comune si fa carico di una parte dei costi o dell'intero costo per iniziative organizzate dalle Associazioni di cui all'art 3, che rivolgono istanza per ottenere il beneficio economico.

Tutti i contributi concessi dal Comune di Urzulei hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

Art. 3 – Destinatari

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi in favore di:

- fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali: operanti nel campo dei servizi sociali per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, di promozione del territorio, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
- i Comitati e le organizzazioni disciplinate dal codice civile che operano senza fini di lucro, le cui iniziative proposte perseguono l'interesse pubblico e i fini istituzionali dell'ente.

Art. 4 – Campo di applicazione

Il Comune di Urzulei, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e s.i.m, nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 5 – Settori d'intervento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali e sociali e umanitarie;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica del territorio e delle sue produzioni tipiche agroalimentari e artigianali;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali, sociali e di significato religioso che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j) le iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

Art. 6 – Ammissibilità

Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all'art. 3, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale di Urzulei in possesso di Atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato e provvisti di codice fiscale.

Art. 7 – Elenco Delle Associazioni – Costituzione Albo

Al fine di rilevare la realtà delle associazioni culturali, sportive e di spettacoli, nonché Enti pubblici o privati senza fini di lucro operanti nel territorio comunale, verrà costituito "l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato per brevità Albo, aventi sede nel territorio comunale di Urzulei.

Le associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto o atto costitutivo delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro nello svolgimento delle attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati precedentemente.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

- a. indice;
- b. anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statuari delle Associazioni iscritte;
- c. classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente).

Le Associazioni presentano all'Ufficio Protocollo dell'Ente domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;

- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali;
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata). L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

L'Assessore alla Cultura cura l'aggiornamento dell'elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, per l'anno 2016 dal 01/04/2016 al 31/04/2016, per gli anni successivi a decorrere dall'anno 2017 le istanze dovranno essere presentate entro dal 01 al 31 Gennaio.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno:

Le Associazioni che beneficiano di contributi Ordinari (art.6 lett. A) iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:

- a) bilancio preventivo riferito all'anno in corso;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) rendiconto generale, sull'attività svolta riferito all'anno precedente a quello della domanda.

Le Associazioni che beneficiano di contributi una tantum (art. 2 lett. b) iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:

- a) bilancio preventivo riferito all'anno in corso;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) rendiconto specifico, riferito alla manifestazione/attività realizzata utilizzando il contributo comunale

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello Statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

All'Albo delle associazioni sono tenuti ad iscriversi anche i Comitanti e le organizzazioni disciplinate dal codice civile che operano senza fini di lucro, le cui iniziative proposte perseguano l'interesse pubblico e i fini istituzionali dell'ente.

Art. 8 – Erogazione Contributi

I contributi sono concessi sulla base del documento di programmazione e sviluppo deciso della Giunta Comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e dal regolamento, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Le domande di finanziamento correlate dai rispettivi progetti da realizzare nella programmazione annuale devono pervenire al Comune entro la data fissata dal bando annuale, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente. Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte. In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni straordinarie, che a giudizio della Giunta comunale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo

di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 9 – Criteri di valutazione e assegnazione contributi

La Giunta Comunale, in base agli indirizzi, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- b) valorizzazione della realtà, delle risorse e delle tradizioni locali;
- c) rilevanza sociale, culturale, civile, storica, sportiva ecc.;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- e) valenza e ripercussione territoriale locale, regionale o nazionale.

L'Ufficio preposto provvederà all'assegnazione dei contributi ai soggetti che hanno fatto domanda in base ai seguenti criteri:

SETTORE SPORTIVO

CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI/RIPARTIZIONI		PUNTEGGIO
Anni di attività dell'Associazione	Più di 20 anni	Punti 10	Max 10
	Più di 10 anni	Punti 5	
	Meno di 10 anni	Punti 3	
Numero organizzatori (direttivo) residenti nel comune di Urzulei	Oltre 10	Punti 10	Max 10
	Da 7 a 10	Punti 7	
	Da 4 a 6	Punti 4	
	Da 1 a 3	Punti 2	
Gratuità dell'accesso alle attività organizzate	Accesso gratuito	Punti 10	Max 10
	Accesso con richiesta di offerta	Punti 6	
	Accesso con pagamento	Punti 3	
Numero manifestazioni e gare programmate e certificare dalle rispettive federazioni	Oltre 20 manifestazioni	Punti 10	Max 10
	Da 11 a 20 manifestazioni	Punti 5	
	Da 1 a 10 manifestazioni	Punti 3	
Numero degli associati e iscritti	Oltre 30	Punti 10	Max 10
	Da 11 a 29	Punti 5	
	Da 1 a 10	Punti 3	

SETTORE CULTURALE – TURISMO - AMBIENTE – TRADIZIONI POPOLARI¹

CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI/RIPARTIZIONI		PUNTEGGIO
Numero iscritti	Da 1 a 10	Punti 5	Max 15
	Da 11 a 29	Punti 10	
	Oltre 30	Punti 15	
Carattere stabile dell'iniziativa - Numero di anni dai quali si svolge l'iniziativa escluso quello per cui si richiede il contributo	Primo anno	Punti 1	Max 15
	Iniziativa che si svolge da più di 1 anno	Punti 5	
	Iniziativa che si svolge da più di 3 anni	Punti 10	
	Iniziativa che si svolge da 5 anni e più	Punti 15	
Partecipazione agli eventi del Paese	Nessuna Partecipazione	Punti 0	Max 10
	Da 1 a 3 eventi	Punti 5	
	Più di 3 eventi	Punti 10	
Gratuità dell'accesso alle attività organizzate	Accesso con pagamento	Punti 3	Max 10
	Accesso con richiesta di offerta	Punti 7	
	Accesso gratuito	Punti 10	
Totale punteggio assegnabile			Max 50

Sulla base di tali criteri verrà disposta apposita graduatoria per il settore sportivo ed una per il settore culturale.

La rispondenza a uno o più di tali criteri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

Art. 10 – Procedura per la richiesta delle provvidenze

Le richieste di ammissione alle provvidenze devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredate da copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate all'Assessorato alle Politiche Culturali e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Urzulei.

Per ottenere i **contributi ordinari** previsti dall'art. 2, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo su apposita modulistica entro il 31 Gennaio di ogni anno cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- 2) programma per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate.
- 3) specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento;
- 4) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- 5) rendiconto di gestione dell'anno precedente.

Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.

¹ Tabella modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017.

La Giunta Comunale, dopo l'istruttoria degli uffici, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione e l'entità del contributo.

In casi eccezionali, in considerazione di ingenti spese sostenute dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi straordinari per l'attività ed iniziative.

Per ottenere i **contributi straordinari** previsti dall'art. 2 gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- 2) un preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere.

Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale, vista l'istruttoria degli uffici preposti delibererà l'entità del contributo.

Art. 11 – Istruttoria

Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio competente, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all'art. 10.

Il responsabile del servizio redige apposita proposta motivata di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 12 – Modalità di erogazione

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;
- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo.

Le spese ammissibili sono così rappresentate:

Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti;
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità

organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione;

i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;

j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Documentazione ammissibile:

- compensi a persone:

a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere “fatturato” con IVA e assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF a norma di legge;

b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d’università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d’acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d’addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;

c) per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l’occasionalità esclude l’applicabilità dell’IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell’importo;

d) le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione;

e) per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti;

f) le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori;

g) non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant’altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

a) le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, ecc;

c) acquisto beni durevoli;

d) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse. Fanno altresì eccezione, quando corrisposte ai soci non dirigenti (per dirigenti s’intendono coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla produzione di manifestazioni e in generale all’attuazione dell’attività (per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPLAS, sbigliettamento ecc.). Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un documentato rimborso spese;

e) compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

Art. 13 - Liquidazione contributo²

1. La Giunta esamina le richieste per la concessione dei contributi annuali finalizzate al sostegno della normale attività sociale delle associazioni, ecc. L'ufficio competente provvederà all'erogazione del 70% del contributo concesso dalla Giunta a titolo di anticipazione entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria da parte della Giunta, e di erogare il saldo entro 60 giorni dalla presentazione di regolare rendicontazione, da rendersi entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della manifestazione e comunque entro il termine massimo del 31/12 di ogni anno.

2. Le manifestazioni che si tengono nel mese di dicembre dovranno essere rendicontate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Con riferimento ai contributi concessi alle società sportive il termine per la rendicontazione sarà di 30 giorni dalla chiusura del campionato.

Art. 14 – Controlli

L'Amministrazione procede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.

Qualora le dichiarazioni rese risultino false il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato.

Art. 15 – Pubblicità dei contributi

I beneficiari dei contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative finanziate, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 16 – Decadenza

I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentata entro i termini la documentazione prescritta all'art. 10;
- c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
- d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell'attività dell'iniziativa.

Art. 17 – Pubblicità del regolamento

Comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento e di tutte le eventuali future modifiche viene data tempestivamente alla cittadinanza con l'impiego degli strumenti di informazione ritenuti più efficaci e capillari.

Tutti i provvedimenti attuativi del presente regolamento sono altresì pubblicizzati con le stesse modalità.

Art. 18 – Patrocinio

Il patrocinio è concesso a Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici, Università, Associazioni ed Istituzioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative.

Non è ammessa la concessione di patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private per fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Urzulei

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017.

Art. 18 – Criteri di concessione del patrocinio

Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
- siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ed ambientale che il Comune rappresenta.

Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso del logo.

La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.

Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto direttamente legato al Comune.

Art. 19 – Presentazione delle domande di patrocinio

Le domande di patrocinio devono essere trasmesse all'Ufficio di competenza, almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dall'ufficio di competenza alla Giunta per le conseguenti decisioni.

Art. 20 - Concessione di beni da parte del comune

Previo domanda da presentarsi di norma 15 giorni prima del previsto utilizzo i beni di proprietà del Comune (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso ai soggetti di cui all'art. 3 per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di specifiche manifestazioni ed iniziative concernenti attività di cui ai settori elencati all'art. 5.

Le concessioni di cui al presente articolo possono essere assegnate a titolo gratuito, con richiesta di idonea cauzione, con richiesta di pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.

Art. 21 – Applicazione del regolamento

Il presente regolamento non trova applicazione nei casi disciplinati da norme specifiche regionali e statali (es. contributi alle scuole ex Legge N° 31/84, contributi di contrasto alle povertà, contributi ecc)

Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.

Sono abrogate le norme precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento.